

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER
LA FORNITURA DI ARTICOLI DI MINUTERIA
PER ASILI NIDO E CUCINE COMUNALI – Cig. ZBD1AD5F54**

Art.1 Oggetto del contratto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di articoli di minuteria per asili nido e cucine scolastiche comunali.

Gli articoli di minuteria da fornire sono dettagliatamente indicati nell'allegato B) al presente capitolato da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre per ciascun articolo di gara le seguenti dichiarazioni con il relativo numero della posizione di riferimento:

- dichiarazione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ovvero, copia delle dichiarazioni di idoneità alimentare, rilasciate dal produttore, comprovanti il rispetto dei regolamenti CE 1935/04 e 852/04 nonché delle specifiche direttive di settore vigenti in materia di igiene alimentare, comprese le norme sul confezionamento e produzione e ove previsto al Regolamento REACH;
- dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore ai sensi delle normative vigenti di settore per ogni singolo articolo;
- dichiarazioni di conformità aggiornate qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura, intervengano modifiche e/o aggiornamenti normativi sulla materia di riferimento.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre per gli articoli di cui alle posizioni. n. 8/9/23/24/25/34/35/45/70/71/72/75/76/84/85 relative schede tecniche.

Art.2 . Durata e importo del contratto

Il valore complessivo dell'appalto posto a base di gara e stimato sulla base dei consumi rilevati negli anni precedenti ammonta a euro 13.000,00 oltre I.V.A.

Il contratto avrà durata dalla stipula, presumibilmente ottobre 2016 fino al 30/09/2017.

L'entità della fornitura non è precisamente quantificabile in quanto strettamente legata alle esigenze delle cucine e nidi ed eventuale riorganizzazione.

Per le motivazioni sopra esposte, l'Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del predetto importo. Gli affidatari, per contro, sono vincolati a tutti gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni di contratto.

Se nel corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario acquistare ulteriori articoli di minuteria oltre a quelli quantificati nell'allegato "B" oppure acquistare articoli non identificati nel genere fra quelli del suddetto allegato, l'aggiudicatario sarà obbligato ad effettuare la fornitura, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni del contratto originario, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del Dlgs.50/2016. Gli operatori economici dovranno specificare nell'apposito campo del modulo offerta, lo sconto percentuale da applicarsi ai listini prezzi degli aggiudicatari in vigore al momento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Si precisa che tale sconto percentuale non rileva ai fini dell'aggiudicazione.

Art.3 Consegna degli articoli di minuteria

Gli articoli di minuteria dovranno essere consegnati presso il magazzino comunale sito in Ancona in Via Vallemiano n. 46.

Sono da intendersi a carico dell'operatore economico aggiudicatario i rischi di perdite e danni al materiale durante il trasporto, nonché le spese di imballo, consegna e trasporto.

Art.4 Finanziamento

La fornitura trova copertura finanziaria nei competenti capitoli del bilancio di previsione del 2016 - 2017.

Art.5 Termini di consegna degli articoli di minuteria

La consegna del materiale dovrà avvenire tassativamente entro trenta giorni solari dall'ordinativo di fornitura, previo accordo telefonico con il rup e relativi collaboratori i cui nominativi verranno comunicati all'operatore economico aggiudicatario.

Non sono previsti ordini con limiti di quantità e valore. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati e documentazione di cui all'art.1 del presente capitolato.

La regolare esecuzione della fornitura sarà accertata, dopo la consegna del materiale, dal direttore dell'esecuzione.

Dell'esito delle operazioni verrà data comunicazione all'operatore economico che dovrà provvedere a sua cura e spese, alla sostituzione del materiale risultato eventualmente non conforme alle prescrizioni del presente capitolato e allegati nonché alle norme di riferimento entro 20 giorni dalla data restituzione materiale non conforme.

Art.6 Duvri

E' esclusa la predisposizione del Duvri e la conseguente stima dei costi della sicurezza in quanto, tenuto conto delle modalità di consegna del materiale, non ricorrono rischi da interferenza.

Art.7 Importo del contratto

L'importo del contratto è quello risultante dall'offerta economica dell'operatore economico aggiudicatario.

I prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariati anche nel caso di ordinativi successivi e aggiuntivi fino al 30/09/2017.

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di ogni onere e spesa presenti e futuri inerenti a qualsiasi titolo la stipula e l'esecuzione del contratto, inclusa l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Art.8 Fatturazione e pagamenti

L'operatore economico aggiudicatario, solo dopo il collaudo positivo o il ricevimento della comunicazione di regolare esecuzione della fornitura, emetterà la relativa fattura. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1- 60121 Ancona. Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55 /2013.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate. L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5 del DPR n. 207/2010. L'Amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 -bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia s.p.a comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3

del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 9 Obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale e responsabilità per danni a persone e cose

L'operatore economico aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente all'Amministrazione e a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'operatore economico è tenuto ad osservare, nei confronti del personale occupato nelle attività contrattuali, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale nonché dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni assistenza, contribuzione e retribuzione.

Art. 10 Garanzia definitiva

L'operatore economico aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016, una garanzia denominata "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 ed, in particolare:

- La cauzione può essere costituita, a scelta dell'operatore economico aggiudicatario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- La fideiussione, a scelta dell'operatore economico aggiudicatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in

possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Art.11 Cessione del contratto e subappalto

E' fatto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo il contratto salvo quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà dare in subappalto, in tutto o in parte, la fornitura di cui al presente capitolato, fatta eccezione per le operazioni di trasporto.

Art.12 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

Art.13 Penali

In caso di ritardo nella consegna del materiale rispetto ai termini indicati nel presente capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale stabilita nella misura di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nei primi cinque giorni e di euro 50,00 al giorno oltre il quinto giorno.

L'importo delle penali, previa contestazione scritta sarà dedotto dall'importo contrattuale o trattenuto su altri crediti dell'operatore economico aggiudicatario ovvero a questi addebitato.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art.14 Risoluzione del contratto

Il contratto, ai sensi per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile potrà essere risolto di diritto, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- mancata esecuzione del contratto o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 13.
- inosservanza del divieto di cui all'art. 11 del presente capitolato.
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza
- perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, fatti salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'Amministrazione comunale.

Art.15. Estensione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art.2 comma 3 d.p.r. 62/2013 l'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n.62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione di Giunta n.419 del 30 dicembre 2013, disponibile sul sito internet del Comune – Sezione Amministrativa Trasparente - Sottosezione Atti Generali – Codici Disciplinari e Codici di Condotta, di cui dichiara di aver preso piena e integrale conoscenza e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art.16 Spese contrattuali

Le spese inerenti il contratto e la sua esecuzione sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario, comprese quelle eventuali di registrazione

Art.17 Foro Competente

Per qualsiasi controversia nell'esecuzione del Contratto è competente il Foro di Ancona.